

COMUNE DI SAN PIETRO MOZZO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della l. 241/1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di San Pietro Mosezzo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di San Pietro Mosezzo.

Art. 2 **Natura degli interventi**

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 **Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici**

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

3. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

4. Gli interventi del Comune assumono la forma di:

- a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal

Comune meritevoli di essere sostenute;

b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse, tributi comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata;

c) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, etc.);

d) oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo di valore contenuto sulla base dell'importanza della manifestazione, iniziativa o attività, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica e, in particolare, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 2010.

Art. 4

Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni, organismi senza scopo di lucro, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.

2. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici ed associazioni sindacali.

3. I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

4. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

5. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Viene, altresì, assicurata la pubblicità delle informazioni, dati e documenti rilevanti secondo le forme e modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e, comunque, dalla normativa al tempo vigente.

Art. 5

Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

a) attività culturali, folkloristiche e scientifiche;

b) attività connesse all'educazione, istruzione, formazione ed informazione;

c) attività di promozione sportiva e ricreativa;

d) attività di valorizzazione, di promozione dello sviluppo economico del territorio e della tipicità;

e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;

f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali e civici;

g) attività rivolte alla tutela della vita, salute e del benessere psicofisico;

h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.

i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;

l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

m) attività a favore dell'integrazione, dell'aggregazione e della socialità fra le persone;

n) attività volte a scopi di solidarietà e beneficenza

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:

- a) da una descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - c) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
 - d) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - e) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
1. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
 2. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 7

Concessione dei contributi

1. Organo competente alla valutazione ed indicazione dei contributi/benefici è la Giunta del Comune. Il contributo concesso non potrà essere superiore al 90% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile. Ad ogni attività o iniziativa non possono essere comunque destinati contributi per un importo superiore agli stanziamenti di bilancio.
2. Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti dal responsabile del settore competente.
3. Tutti i contributi/benefici saranno liquidati successivamente allo svolgimento delle attività e iniziative.
4. Il contributo viene erogato, tenuto conto delle esigenze finanziarie e contabili del Comune erogante, in un'unica soluzione ovvero in due soluzioni; in quest'ultimo caso, l'acconto non può, comunque, superare il 50% del contributo deliberato.

Art. 8

Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.

Art. 9

Rendiconto- Decadenza

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni entro il termine di tre mesi salvo proroghe motivate ed eccezionali

dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla erogazione del beneficio.

3. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell'anno in corso.

4. Qualora l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma eventualmente erogata, salvo il caso di forza maggiore. In tale ultima evenienza è possibile riconoscere al richiedente le spese sostenute.

5. Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Art. 10

Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali e provvedimenti statali, provinciali e regionali e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura socio- assistenziale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 11

Responsabilità

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziativa per le quali ha concesso contributi.

2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Art. 12

Divieto di ripiano perdite

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Art. 13

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale,

educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di San Pietro Mosezzo".

2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.

4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 14

Albo dei beneficiari

1 Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

2. Viene, altresì, assicurata la pubblicità delle informazioni, dati e documenti rilevanti secondo le forme e modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e, comunque, dalla normativa al tempo vigente.

3. L'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo avviene nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 15

Abrogazione

1. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate.